



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e l'internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione

*Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI*

*Al Sovrintendente agli Studi per la Regione
Autonoma
della Valle d'Aosta*

*Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Bolzano*

*Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Trento*

*All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di Bolzano*

*All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
di Bolzano*

*e, p.c.: Al Capo di Gabinetto
SEDE*

*Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
SEDE*

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022.

Con la presente nota si confermano, anche per l'anno scolastico 2021/2022, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.

Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

A riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2021 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.

Con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni risulta prioritario tenere conto delle peculiarità e della disponibilità delle dotazioni necessarie delle singole istituzioni scolastiche coinvolte.

L'utilizzo della modalità a distanza presuppone, per esempio, la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà.

Al riguardo, qualora invece non sia possibile rispettare le suddette precauzioni ovvero non sia disponibile la strumentazione necessaria e pertanto le elezioni debbano essere svolte in presenza, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Si raccomanda, altresì, l'osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario

Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. A tal fine, può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste non solo prima dell'insediamento del seggio elettorale ma anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell'ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi. Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle postazioni in cui esprimere il voto, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C ;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l'accesso ai seggi.

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Compilate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dell'istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO